

DICHIARAZIONI

Sospensione degli ammortamenti e adempimenti dichiarativi di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DEL REVERSE CHARGE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020](#) (cd. Decreto Agosto), convertito dalla L. 126/2020, ha consentito eccezionalmente ai soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali, in deroga all'[articolo 2426, comma 1, n. 2, cod. civ.](#), di **non imputare a conto economico nel bilancio 2020 l'intera quota, o una parte soltanto, di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali**.

Queste ultime hanno pertanto potuto **mantenere il valore di iscrizione del precedente esercizio**.

La norma non ha vincolato la facoltà al fatto che la mancata imputazione riguardi una o più **categorie omogenee**, ma l'impresa è libera di decidere per quali **immobilizzazioni, materiali e/o immateriali**, avvalersene, così come è libera di decidere di **non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo** e quindi scegliere anche solo di ridurre la quota contabilizzata.

Di fatto si è verificato quindi un **allungamento del piano originario di ammortamento**: la quota di ammortamento non effettuata dovrà essere infatti **imputata al conto economico** dell'esercizio successivo e, con lo stesso criterio, sono **differite le quote successive**.

Le imprese che si sono avvalse della facoltà di non effettuare l'ammortamento hanno dovuto seguire degli accorgimenti in sede di **redazione del bilancio d'esercizio**. In particolare:

- destinare ad una **riserva di utili indisponibile** un ammontare “*corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata*”, e, nel caso di utili 2020 non sufficienti, utilizzare riserve di utili o altre riserve disponibili già presenti nel bilancio. Infine, nel caso in cui anche le riserve disponibili non fossero sufficienti, il **vincolo di indisponibilità** deve essere **rinvia**to agli esercizi seguenti i cui utili dovranno essere destinati alla formazione della corrispondente riserva indisponibile, fino alla sua copertura;
- rendere in **Nota integrativa** un'informativa completa in merito a:

- le **ragioni della deroga**;
- l'iscrizione e l'importo della corrispondente **riserva** indisponibile;
- l'influenza sulla rappresentazione della **situazione patrimoniale e finanziaria** e del risultato economico dell'esercizio.

La **sospensione civilistica degli ammortamenti** effettuata nel bilancio 2020 non si riflette sulla determinazione del reddito ai fini Ires né sulla determinazione del valore della produzione ai fini Irap: la mancata imputazione dell'**ammortamento** non ne preclude infatti la relativa **deduzione fiscale Ires ed Irap**.

In deroga al **principio di preventiva imputazione** (ai fini Ires) del **componente negativo**, ed al principio della **presa diretta dal bilancio** (ai fini Irap), è pertanto previsto che la **quota fiscalmente deducibile** – nei limiti e alle condizioni di cui agli [articoli 102, 102-bis e 103 Tuir](#) – sia **sottratta dall'imponibile**. La variazione temporanea che si genera in tal modo tra risultato d'esercizio e reddito imponibile/valore della produzione richiede lo stanziamiento delle **imposte differite passive** da rigirare nell'ultimo periodo di ammortamento civilistico.

Nel **modello Redditi 2021** andrà pertanto innanzitutto operata una **variazione in diminuzione** per l'intera **quota non contabilizzata** o per la differenza tra quota ordinaria e quota effettivamente contabilizzata: variazione in diminuzione che andrà indicata **nel rigo RF55 con il codice 81**.

Inoltre il **disallineamento tra valore civilistico e quello fiscale** che così si genera andrà gestito nel **quadro RV – Sezione I – Riconciliazione dati di bilancio e fiscali del modello Redditi**.

Ipotizzando pertanto la **società Alfa Srl** che possiede un **impianto acquistato il 1° luglio 2019**, con valore ammortizzabile pari a **500.000 euro** ed **aliquota di ammortamento civilistica e fiscale del 20%**, e che decide di **sospendere il 100% dell'ammortamento** dello stesso nel bilancio 2020 non avendolo utilizzato per tutto l'esercizio a causa dell'evento pandemico, si riporta di seguito il **piano di ammortamento rideterminato con le indicazioni da fornire nel modello Redditi e nel modello Irap 2021**.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ammortamento civilistico	50.000	sospeso	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
ammortamento fiscalmente deducibile	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	
variazione in aumento mod.						50.000	50.000
Redditì							
variazione in diminuzione mod.		100.000					
Redditì							
imposte differite	27.900					13.950	13.950

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	81	2	100.000	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8		,00		9	10	,00	11	12	,00
	13	14		,00		15	16	,00	17	18	,00
	19	20		,00		21	22	,00	23	24	,00
	25	26		,00		27	28	,00	29	30	,00
	31	32		,00		33	34	,00	35	36	,00
	37	38		,00		39	40	,00	41	42	,00
	43	44		,00		45	46	,00	47	48	,00
	49	50		,00		51	52	,00	53	54	,00
									55		,00

SEZIONE I RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALE	Tipo di beni/Voce di bilancio											IAS/DIgs. 139/2015	
	1 Ammortamento immobilizzazioni materiali												
	RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Valore iniziale	450.000,00										Valore di redizzo
		Valore fiscale	450.000,00										,00
		Valore iniziale	450.000,00										Valore finale
													350.000,00
		Incrementi											
		Decrementi											

Nel modello Irap 2021, la **variazione in diminuzione** andrà indicata nel rigo IC57 con il codice 15.

Variazioni in diminuzione	IC53 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili												,00	
	IC55	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento												
	IC56	Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		15	2	100.000,00										
		7	8	,00										
		13	14	,00										
		19	20	,00										
		25	26	,00										
		27	28	,00										
	IC58	Totale variazioni in diminuzione											,00	